

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

**Modifica del 17 dicembre 2009**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 3 marzo 2005, del 9 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008, dell'11 dicembre 2008, del 7 settembre 2009 e del 7 dicembre 2009<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

**Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2010**  
del 7 novembre 2009

**Art. 1            In generale**

**Art. 2            Adeguamento salariale**

**Art. 3            Adeguamento dell'indennità per il pranzo (art. 60 CNM)**

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

17 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> FF 1998 4469, 1999 2934, 2003 5285, 2005 2023 1975, 2006 773, 2007 5551, 2008 7009 7945, 2009 5393 7723

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

